

Considerata la formulazione di richieste di chiarimento da parte di alcune persone giuridiche circa la possibilità o meno di partecipare alla presente gara, a titolo di precisazione, si rappresenta che l'art. 5 del Disciplinare di gara (SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE) recita quanto segue: *“Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli”*.

A tal proposito, si ritiene opportuno rendere partecipi i soggetti concorrenti che, nella definizione di “operatore economico” di cui all'articolo 5, in ottemperanza ai principi comunitari, e nello specifico della Direttiva 2014/24/UE, *“la nozione di «operatori economici» dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in ogni circostanza rientra qualunque soggetto che offre sul mercato le proprie prestazioni, indipendentemente dalla qualifica giuridica-imprenditoriale rivestita”*.

Tale interpretazione estensiva del concetto di “operatore economico” trova altresì conferma in alcuni Pareri e Determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (*ex plurimis* il Parere n. 127 del 23 aprile 2008, a mante del quale *“in linea con il principio comunitario di libertà delle forme giuridiche, la giurisprudenza italiana ha [...] ammesso la partecipazione alle gare anche di persone giuridiche non contemplate nell'elenco dell'art. 34, nella misura in cui siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando”* e la Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010, secondo cui *“La nozione di “operatore economico” in ambito europeo è molto ampia e tende ad abbracciare tutta la gamma dei soggetti che potenzialmente possono prender parte ad una pubblica gara: l'articolo 1, comma 8 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 [...] designa, con i termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi”, una persona fisica o giuridica, o un ente pubblico, o un raggruppamento di tali persone e/o enti che “offra sul mercato”, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi”*).

Ad ulteriore integrazione/specificazione di quanto su rappresentato, si comunica che, in relazione ai requisiti di partecipazione di cui agli artt. 7.1 (REQUISITI DI IDONEITÀ) e 7.2 (REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA) del Disciplinare di gara, eventuali Associazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'art. 1475 del Codice dell'Ordinamento Militare e dell'art. 464 del Testo Unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare, anch'esse riconducibili nell'alveo della nozione di “operatore economico” di cui sopra e quindi legittimate a partecipare alla gara, potranno:

- in luogo della iscrizione alla camera di commercio, presentare altra idonea documentazione, attestante che il Soggetto partecipante sia stato istituito per soddisfare esigenze di interesse generale avente carattere non industriale o commerciale e che pertanto, per la natura giuridica del Soggetto, non sussista l'obbligo di iscrizione alla CCIAA competente;
- onde soddisfare il prerequisito tecnico-economico del fatturato, ricorrere altresì allo strumento dell'avvalimento.